



Ministero della transizione ecologica

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
DIVISIONE V –BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL 6 OTTOBRE 2021 PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2021

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta in conformità allo schema della circolare MEF-RGS-IGOP n. 25 del 19 luglio 2012, è finalizzata a dimostrare, per l'esercizio finanziario 2021 e seguenti, la copertura degli istituti a carattere economico disciplinati in sede di contrattazione decentrata integrativa e relativi al percorso di sviluppo economico del personale da avviare ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e dell'articolo 77, comma 2, lett. e), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

Il medesimo C.C.N.L., all'articolo 76, recante "*Costituzione Fondo risorse decentrate*", peraltro, introduce nuove modalità di costituzione del Fondo, da porsi in relazione con le precedenti norme di contrattazione nazionale, non espressamente disapplicate, di cui è confermata la vigenza in virtù dell'articolo 96, comma 1, del medesimo C.C.N.L..

In tal senso, nell'Accordo integrativo sui criteri di riparto ed utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2020, definitivamente sottoscritto in data 27 settembre 2021, le parti contrattuali hanno individuato le somme da destinare al finanziamento delle progressioni economiche, a valere sulle risorse del Fondo relativo all'anno 2021, fino alla concorrenza massima di euro 500.000,00.

L'ipotesi di accordo oggetto dell'attuale esame, meglio circoscrivendo l'ambito di operatività dell'intesa sulle risorse da destinare alle progressioni, quantifica l'importo massimo necessario all'esecuzione degli accordi contrattuali, nell'importo a regime, dall'anno 2021, di euro 216.259,54.

Di seguito, viene data contezza, dei costi da porre a carico delle risorse stabili del Fondo Risorse Decentrate, di pertinenza del corrente esercizio finanziario in conformità alle istruzioni di cui alla Circolare RGS n. 30 del 30 ottobre 2017.

Sviluppo economico all'interno delle aree

Nell'ipotesi di accordo del 27 settembre 2021, sono stati programmati i passaggi all'interno delle tre aree professionali, definendo i criteri di individuazione del personale di ruolo che beneficerà del passaggio, nonché i criteri per la composizione delle graduatorie degli aventi diritto.

Nella quantificazione dell'onere complessivo sono state considerate le voci retributive di diritto, in godimento alla data del 1° gennaio 2021, come riportate nella tabella sintetica che segue:

Area	Numero	Costo
I	0	€ 0,00
II	35	€ 54.611,91
III	61	€ 161.647,63
TOTALI	96	€ 216.259,54

Il dettaglio dei costi corrispondenti a ciascuna Area e Fascia economica di partenza del personale interessato dalle progressioni economiche orizzontali, è rappresentato nel seguente prospetto:

Personale in servizio alla data del 1 settembre 2021, avente i requisiti per partecipare alle PEO 2021 (decorrenza 01/01/2021)						
Aree	Fasce retributive all'interno delle aree funzionali	N. aventi diritto a partecipare alle PEO 2021	N. ammessi alle PEO 2021	T.E. annuo individuale con XIII ed IVC	Differenziale individuale per aumento di fascia PEO 2021 - lordo Amm.	Spesa annua con oneri a carico dell'amministrazione
PRIMA	F1	0	0	21.054,00 €	919,75 €	€ -
	F2	0	0	21.718,66 €	999,77 €	€ -
	F3	0	0	22.441,14 €		€ -
	Totali fascia	0	0	<i>///</i>	<i>///</i>	€ -
SECONDA	F1	11	11	22.287,98 €	1.673,95 €	18.413,45 €
	F2	28	9	23.497,66 €	2.255,17 €	20.296,53 €
	F3	19	4	25.127,35 €	1.904,65 €	7.618,60 €
	F4	20	11	26.503,74 €	753,03 €	8.283,33 €
	F5	24	0	27.047,92 €	962,18 €	- €
	F6	0	0	27.743,23 €		- €
	Totali fascia	102	35	<i>///</i>	<i>///</i>	54.611,91 €
TERZA	F1	18	18	27.273,25 €	1.181,83 €	21.272,94 €
	F2	45	13	28.127,29 €	2.390,91 €	31.081,83 €
	F3	46	20	29.855,08 €	4.072,83 €	81.456,60 €
	F4	54	4	32.798,30 €	2.612,89 €	10.451,56 €
	F5	6	6	34.686,50 €	2.897,45 €	17.384,70 €
	F6	18	0	36.780,33 €	2.834,17 €	- €

	F7	0	0	38.828,44 €		- €
	Totali fascia	193	61	///	///	161.647,63 €
TOTALI AREE		295	96	///	///	216.259,54 €

Il costo complessivo di euro 216.259,54, a regime, è inteso al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Detto costo rientra nei limiti delle risorse riservate dalle parti contrattuali al finanziamento della procedura di cui trattasi, nell'accordo di contrattazione decentrata integrativa relativo alla ripartizione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021, come evidenziato nei successivi paragrafi.

I.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

I.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Nelle more della definitiva quantificazione e costituzione del Fondo per l'annualità 2021 per la dimostrazione della capienza dello stesso, per i costi corrispondenti a ciascuna Area e Fascia economica di partenza del personale interessato dalle progressioni economiche orizzontali, si farà riferimento al limite depurato dell'incremento per le nuove assunzioni in quanto allo stato non perfezionate:

A)	Articolo 76, commi 2 e 3, CCNL 2016-2018 Importo unico consolidato 2018 con incrementi stabili r	€ 2.683.377,33	
B)	Riduzione strutturale	-€ 233.246,79	
TOTALE			€ 2.450.130,54
Limite di spesa fondo al netto dell'incremento per nuove assunzioni in quanto allo stato non perfezionate.			€ 2.280.232,69

I.1.2 - Sezione II – Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo, poiché il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali è posto, dalla contrattazione collettiva nazionale, a carico della parte fissa del Fondo.

I.1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo, poiché il limite alla dinamica di crescita del Fondo, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, opera una riconduzione della consistenza del Fondo al valore corrispondente per l'anno 2016, al netto degli incrementi delle risorse stabili, non soggetti al tetto. Di conseguenza, le eventuali decurtazioni non incidono sulla componente stabile del Fondo.

I.1.4 - Sezione IV – Sintesi della Costituzione del Fondo 2020 sottoposto a Certificazione

Di seguito, la sintesi delle risultanze di cui alle precedenti Sezioni, ove rilevanti ai fini dello specifico accordo oggetto di certificazione, corrispondenti a stanziamenti di risorse stabili, effettivamente stanziati sul cap. 3821, destinato alla corresponsione del Fondo Risorse decentrate:

A)	Articolo 76, commi 2 e 3, CCNL 2016-2018 Importo unico consolidato 2018 con incrementi stabili	€ 3.122.989,47	
B)	Onere permanente Accordo 21.12.2009	-€ 10.988,00	
C)	Riduzione strutturale	-€ 233.246,79	
D)	Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2019	-€ 563.382,12	
E)	Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2020	-€ 263.184,87	
TOTALE			€ 2.052.187,69
Totale limite di spesa Fondo al netto degli impieghi			€ 1.962.923,74

I.1.5 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non si rilevano dati da fornire.

I.2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

I.2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Le destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

- € 10.988,00, detratta quale onere permanente dell'Accordo sindacale in data 21 dicembre 2009
- € 233.249,79 detratta quale riduzione strutturale;
- € 563.382,12 quale impiego per progressioni economiche anno 2019;
- € 263.184,87 quale impiego per progressioni economiche anno 2020.

I.2.2 - Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

In base a quanto stabilito nell'ipotesi di Accordo in esame, di seguito le risultanze contabili relativamente agli impieghi. In particolare, atteso che l'ipotesi di accordo in questione è da intendersi quale Accordo stralcio che regola solo taluni istituti, si forniscono, di seguito, le specificazioni degli oneri per i quali si richiede la certificazione. Detti oneri, stimati complessivamente in euro 216.259,54, sono così determinati:

Area	Numero	Costo
I	0	€ 0,00
II	35	€ 54.611,91
III	61	€ 161.647,63
TOTALI	96	€ 216.259,54

I.2.3 - Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Restano ancora da regolare tutti gli istituti di produttività collettiva ed individuale e tutte le indennità individuate dalla contrattazione decentrata integrativa, che gravano sulle risorse del Fondo e che sono rinviate a successivo diverso accordo, comprensivo delle operazioni di assestamento.

I.2.4 - Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di definizione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Il totale delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, al netto delle somme non disponibili alla contrattazione integrativa e delle eventuali destinazioni ancora da regolare è, pertanto, pari ad € 216.259,54.

I.2.5 - Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non si rilevano dati da fornire.

I.2.6 - Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

In questa sezione viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali), come di seguito illustrato.

- a. con riferimento alla spesa di € 216.259,54, complessivamente quantificata per il finanziamento degli istituti dell'accordo, la piena copertura della stessa con le risorse fisse del Fondo Risorse Decentrate, è dimostrata, *per tabulas* dalla certificazione del Fondo Unico di Amministrazione relativo all'anno 2016 aggiornato all'anno 2020, che, ai sensi del citato articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, costituisce il limite alle dinamiche di costituzione del Fondo e che, adeguato all'anno 2021, come riportato nella Tabella di cui al precedente punto I.1.1. e depurato degli impieghi per le progressioni economiche orizzontali effettuate, con decorrenza 1° gennaio 2019, per una spesa totale di € 563.382,00 e delle progressioni effettuate con decorrenza 1° gennaio 2020 per una spesa totale di € 263.184,87, è comunque capiente;
- b. Parte non pertinente alla specifica ipotesi illustrata, poiché l'incentivazione della produttività del personale dipendente, nelle sue componenti di *performance* organizzativa ed individuale, nonché le indennità connesse alle particolari condizioni di lavoro, non sono oggetto della presente ipotesi di accordo.
- c. L'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali, a carico dell'annualità in esame, è conforme a specifici criteri di selettività, limitando il numero massimo degli avanzamenti attribuibili ad una limitata percentuale degli aventi astrattamente diritto. Sono utilizzati, quali macro-criteri di selezione, l'esperienza professionale, i titoli di studio e culturali, il rendimento in termini di *performance* individuale, con punteggi differenziati in relazione all'area di appartenenza, secondo le tabelle allegate all'ipotesi di accordo.

I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si prendono a riferimento, tenuto conto della natura della specifica ipotesi di accordo e del fatto che non sono ancora concluse le operazioni di costituzione del Fondo 2021, le sole quantità attinenti al limite di spesa del Fondo medesimo:

anno 2021

Limite di spesa fondo al netto dell'incremento per nuove assunzioni in quanto allo stato non perfezionate.	€ 2.280.232,69
--	----------------

ANNO 2020

Totale limite di spesa Fondo al netto degli impieghi	€ 1.962.923,74
--	----------------

I.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

I.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Si rappresenta che il rispetto dei limiti di spesa relativi al Fondo Risorse Decentrate, sia per quanto concerne la fase programmatica che quelle della gestione economico-finanziaria e della verifica a consuntivo, nonché la corretta imputazione sui diversi capitoli di bilancio interessati, è garantito dal sistema di contabilità in uso presso l'Amministrazione.

La spesa relativa agli incrementi derivanti dalle progressioni economiche viene posta a carico dei capitoli di bilancio concernenti i ruoli di spesa fissa. Le risorse allocate all'interno del capitolo destinato al Fondo risorse decentrate sono, di conseguenza, accantonate, per essere riversate in conto entrate del bilancio dello Stato al termine dell'esercizio e riassegnate sui pertinenti capitoli e piani gestionali nell'esercizio successivo, nel quale si verificheranno, al termine delle procedure selettive, i pagamenti degli arretrati stipendiali tramite l'applicativo messo a disposizione da NoiPA. A regime, la corretta allocazione delle risorse viene garantita in sede di formazione del bilancio.

La quota delle risorse destinata alle progressioni economiche orizzontali dalla presente ipotesi di accordo, che risultassero eventualmente non utilizzate ad esito delle procedure di selezione, verrà, viceversa, riacquisita alla piena disponibilità del Fondo.

Si precisa che, a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 93/2016, all'articolo 11, comma 3-ter, ed agli articoli 13-bis e 14-bis del D. Lgs. n. 123/2011, i pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale sono sottoposti al controllo successivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Transizione Ecologica, che è tenuto pertanto annualmente alla rendicontazione dettagliata di tali spese.

I.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

L'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, dispone che, nelle more degli interventi di contrattazione collettiva nazionale tesi alla graduale convergenza dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, “al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]”.

Il limite di spesa per il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2020, riferibile al medesimo Fondo dell’anno 2016 oltre alle risorse non soggette a limite è pienamente rispettato e sono state acquisite le certificazioni dai competenti organi di controllo.

I.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Premesso che l’ipotesi di accordo è da far ricadere nella categoria degli Accordi stralcio su specifiche materie di contenuto esclusivamente economico, stipulato nella cornice delle regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello, la disponibilità finanziaria è garantita dall’utilizzo degli impieghi nell’ambito degli stanziamenti complessivi di bilancio riferiti all’esercizio finanziario di competenza ed entro le disponibilità della parte fissa del Fondo.

Sullo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2021, comprensivo delle operazioni di cui alla legge di assestamento, risulta allocata sul cap. 3821 “*Fondo Unico di Amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali*”.

Il Dirigente

(con funzioni vicarie ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del DPCM 29 luglio 2021, n.128)

Dott. Gianluigi Nocco